

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5916 del 24/11/2021
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PO AD USO TERMOELETTRICO E INDUSTRIALE IN LOCALITA' LA CASELLA NEL COMUNE DI CASTEL S. GIOVANNI. DITTA: ENEL PRODUZIONE SPA. PRATICA: PCPPA1380.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6075 del 23/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- l'art.86 del DLgs 31 marzo 1998, n.112;
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; n. 1832/2018; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

VISTI

- la concessione per la derivazione di acqua fiume Po rilasciata con DECRETO del Min. Lavori Pubblici, di concerto con il Min. delle Finanze, n. 1680 del 26 giugno 1984 e del relativo DISCIPLINARE n. 22 del 6 luglio 1982, che consentono la derivazione di 400 moduli di acqua pubblica dal fiume Po per il raffreddamento dei condensatori della Centrale Termoelettrica di La Casella;
- la determinazione di revisione n. 6049 del 18/05/2015, che stabilisce una riduzione dei quantitativi prelevati da 250 a 170 moduli/anno di acqua dal fiume Po per uso industriale finalizzato al raffreddamento della centrale termoelettrica, stabilendo una portata massima pari a 30 metri cubi/secondo, obbligo della sua integrale restituzione;

PRESO ATTO che, con comunicazione assunta al prot. n. PG/2020/0000507 del 03/01/2020 e successiva domanda assunta al prot. n. PG/2021/0076481 del 14/05/2021, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, ENEL PRODUZIONE Spa, c.f. 05617841001, ha richiesto la variante della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, in località La Casella nel comune di Castel S. Giovanni, ad uso termoelettrico, con scadenza al 31 dicembre 2054, assentita con det. 1680 del 26 giugno 1984 e successiva determinazione di revisione n. 6049 del 18/05/2015 (cod. pratica PCPPA1380), chiedendo di ripristinare, senza interventi strutturali o costruttivi, i quantitativi della concessione iniziale, e quindi di variare la portata massima di prelievo da 30 a 40 mc/sec ed il volume annuo prelevabile da 170 a 250 moduli/anno (750.000.000 mc/anno) di acqua dal fiume Po, così ripartiti:

- 240 moduli per uso raffreddamento con restituzione integrale nel corpo idrico;
- 10 moduli per uso industriale (produzione acqua industriale successivamente demineralizzata per ciclo termico GVR-turbina a vapore), con parziale restituzione nel corpo idrico solo dopo il passaggio nell'impianto di trattamento acque reflue interno;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con prot. n. PG/2020/0004885 del 14/01/2020, la scrivente ha chiesto parere alla VIPSA in merito all'iter autorizzativo da seguire ai fini della valutazione d'impatto ambientale;
- con prot. n. 9955 del 30/06/2020, Enel Produzione Spa ha presentato al MATTM una domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006;
- con parere prot n. 188 del 26/02/2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, Sottosezione VIA, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha stabilito l'esclusione del progetto dal procedimento di VIA, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., imponendo la verifica del soddisfacimento di 3 condizioni ambientali;

PRESO ATTO inoltre che Enel è in possesso della certificazione EMAS registrazione n. IT_000017 con validità fino al 9 aprile 2023;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell' art. 31, r.r. 41/2001;
- quanto richiesto con domanda PG/2021/0076481 del 14/05/2021 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n.193 del 23.06.2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, è stata indetta la Conferenza dei Servizi con modalità sincrona per acquisire i pareri di competenza, svoltasi in due sedute, tenutesi rispettivamente in data 25/10/2021 e 29/10/2021;

- con PG/2021/149679 del 29/09/2021, Arpae ha richiesto ad Enel Produzione SpA le integrazioni documentali che dimostrassero il soddisfacimento di condizioni ambientali prescritte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da avviare antecedentemente alla variante;
- con PG/2021/151871 e PG/2021/151877 del 01/10/2021, Enel Produzione SpA ha presentato le integrazioni documentali relative alle verifiche sulle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 prescritte dal Ministero dell’Ambiente;
- con PG/2021/156229 del 11/10/2021, Enel Produzione SpA ha presentato le integrazioni documentali relative alle verifiche sulle condizioni ambientali n. 3;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 1832 del 29/10/2018, che definisce un canone annuo composto da:

- una quota fissa annua anticipata da versare entro il 31 marzo di ogni anno;
- una quota variabile da versare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
- una riduzione del 10% dell’importo unitario del canone annuo in caso di certificazione EMAS dell’impianto;

CONSIDERATO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale e raffreddamento delle centrali termoelettriche”;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta (IT4010018 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio) e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

DATO ATTO che

- alla Conferenza di Servizi conclusa il giorno 29/10/2021, svoltasi in modalità sincrona mediante collegamento audio e video, hanno partecipato, dettando le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia di Piacenza, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale;
- in sede di Conferenza dei Servizi non sono emerse criticità in merito al rinnovo di concessione con variante, e che sono state espresse le seguenti conclusioni:
 - in merito al parere del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza (PG/2021/0167409 del 29/10/2021), la Conferenza ritiene di non dover prevedere l’aumento del 33% degli obblighi ittiogenici attuali che sono stati sempre mantenuti allineati ai prelievi assentiti prima della variante in riduzione;
 - Enel Produzione S.p.a. deve provvedere alla periodica manutenzione dell’impianto di sollevamento idraulico mantenendo in efficienza le griglie e le altre parti atte ad impedire l’ingresso accidentale di fauna Ittica all’interno del canale afferente alla centrale;
 - l’attività di ripopolamento con fauna ittica dovrà essere validata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale previa consultazione con il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della RER di Piacenza con possibilità, ove ne sussistano le condizioni, di convertire questa azione in altra tipologia di compensazione;

PRESO ATTO

- del parere favorevole senza condizioni espresso dalla Provincia di Piacenza (PG/2021/159070 del 14/10/2021);
- del parere espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (PG/2021/167632 del 29/10/2021), le cui prescrizioni sono riportate nel disciplinare di concessione;

- della comunicazione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo), assunta agli atti con PG/2021/167038 del 29/10/2021, con cui si fa presente che l’espressione del parere sulla modifica esclusivamente dei volumi senza interventi strutturali e/o costruttivi non rientra nelle competenze dell’AIPo;

CONSIDERATO CHE il canone debba essere corrisposto per gli usi concessi, si definisce l’importo annuo totale del 2021, su cui si baserà la determinazione dei prossimi anni a seguito degli aggiornamenti o della rivalutazione di cui all’art.8 della LR n. 2/2015, come segue:

- per l’uso industriale, 10 moduli, sarebbe dovuto un importo pari a 154.846,48 euro;
- per l’uso termoelettrico, 240 moduli, sarebbe dovuto un importo composto da:
 - una quota fissa pari a 1.402.031,25 euro, alla quale aggiungere una quota variabile definibile a consuntivo sulla base dei 240 moduli per la percentuale di effettivo utilizzo della risorsa;
 - si è applicata la riduzione connessa alla certificazione EMAS;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto per l’anno 2021:
 - a titolo di quota fissa per l’uso termoelettrico, in ottemperanza a quanto previsto dalla d.G.R. n. 1832/2018, un importo totale pari a euro 1.018.809,38, di cui 956.250,00 euro per quanto già concesso e fruito nei primi dieci mesi dell’anno 2021 e 62.559,38 euro a seguito della variante in aumento fruibile negli ultimi due mesi dell’anno 2021;
 - il canone pari a euro 25.807,75 per l’uso industriale della risorsa negli ultimi due mesi dell’anno 2021, a seguito della presente variante;
- ha presentato, a titolo di deposito cauzionale, l’elevazione della garanzia bancaria già stipulata fino alla concorrenza di 2.804.062,5 euro;

- **RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla variante della concessione cod. pratica PCPPA1380;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ENEL PRODUZIONE Spa, c.f. 05617841001, la variante della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica PCPPA1380, per la derivazione di acqua da fiume Po in località La Casella nel comune di Castel S. Giovanni, per il raffreddamento della centrale termoelettrica, stabilendo che la portata massima di prelievo è fissata in 40 metri cubi/secondo e il volume annuo derivabile è fissato in 250 moduli come di seguito ripartito:
 - 240 moduli per uso raffreddamento con restituzione integrale nel corpo idrico;
 - 10 moduli per uso industriale, con parziale restituzione nel corpo idrico solo dopo il passaggio nell'impianto di trattamento acque reflue interno;
2. di stabilire che la variante della concessione non modifica la scadenza del titolo concessorio rilasciato fino al 31 dicembre 2054;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/11/2021;
4. di definire l'importo del canone per l'intero anno 2021 come la somma dei seguenti contributi:
 - canone annuo per l'uso industriale (10 moduli/anno), pari a euro 154.846,48;
 - quota fissa per l'uso termoelettrico (240 moduli/anno), pari a euro 1.345.950,00;
 - quota variabile per l'uso termoelettrico, in aggiunta alla quota fissa, definibile a consuntivo sulla base dei 240 moduli per la percentuale di effettivo utilizzo della risorsa nell'anno di riferimento, da versare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
5. di quantificare l'importo relativo alla garanzia fideiussoria in 2.804.062,5 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a ENEL PRODUZIONE Spa, c.f. 05617841001 (cod. pratica PCPPA1380).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.4 pompe per acqua circolazione (kw 916) e n.8 pompe per acqua raffreddamento, è posta sulla sponda destra del Po e si estende per 38,40 m lungo la sponda del fiume, a circa 400 m dal corpo di Centrale; l'aspirazione di ciascuna pompa è costituita da due inviti (canali), dotati di griglie fisse e sgrigliatori, che si riuniscono a valle di un ulteriore sistema di filtraggio composto da griglie rotanti. La distanza tra la sezione di presa sulla riva e l'asse dell'albero della pompa è di 23,30m. La soglia d'ingresso si estende per 5m in orizzontale nella direzione del circuito idraulico. Alla fine di questo tratto inizia lo scivolo di 6m di lunghezza con dislivello di 2 m, al cui termine è posto un condotto, di sezione progressivamente ridotta, che raccorda la sezione rettangolare e quella circolare ($f = 1.700\text{mm}$) a monte delle pompe. Le celle sono provviste di gargami per lo scorrimento di panconi atti a garantire, in caso di manutenzione, la messa all'asciutto dell'intera opera;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Giovanni (PC), località La Casella, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 2, mapp. antistante 64; coordinate UTM RER: X=537794, Y= 993781;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso termoelettrico, principalmente per il raffreddamento della centrale con restituzione integrale nel corpo idrico, ed in minima parte ad uso industriale (produzione acqua industriale successivamente demineralizzata per ciclo

termico GVR-turbina a vapore), con parziale restituzione nel corpo idrico solo dopo il passaggio nell'impianto di trattamento acque reflue interno;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a mc/s 40 e nel limite di volume complessivo pari a 250 moduli (240 moduli ad uso raffreddamento e 10 moduli ad uso industriale);
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico N00813IR - Fiume Po.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo è comprensivo di una quota fissa e di una quota variabile, calcolata sulla base della d.G.R. 1832/2018; l'importo complessivo per l'anno 2021 è definito da:
 - canone annuo per uso industriale (10 moduli/anno), pari a euro 154.846,48, da versare entro il 31/03 dell'anno corrente;
 - una quota fissa annua anticipata per l'uso termoelettrico (240 moduli/anno), pari a euro 1.345.950,00, da versare entro il 31/03 dell'anno corrente;
 - quota variabile per l'uso termoelettrico, in aggiunta alla quota fissa, definibile a consuntivo sulla base dei 240 moduli per la percentuale di effettivo utilizzo della risorsa nell'anno di riferimento, da versare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello

di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE O GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. La garanzia fideiussoria, pari a 2.804.062,5 euro, viene restituita alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può esigere la cauzione garantita dalla fideiussione anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2054.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po esprime, con PG/2021/167632 del 29/10/2021, parere favorevole subordinato alle opportune verifiche e prescrizioni in merito ai seguenti aspetti:

- il disciplinare di concessione potrà essere rivisto in relazione a quanto verrà indicato in merito alla definizione delle portate di salvaguardia di riferimento per l'asta del fiume Po;
- al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia-Occidentale si esprime favorevolmente all'incremento di derivazione di acque superficiali come richiesto da ENEL Spa, in quanto tale incremento non determina un'incidenza negativa significativa su specie ed habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", a condizione che:

- Enel Produzione S.p.a. provveda alla periodica manutenzione dell'impianto di sollevamento idraulico mantenendo in efficienza le griglie e le altre parti atte ad impedire l'ingresso accidentale di fauna Ittica all'interno del canale afferente alla centrale;
- l'attività di ripopolamento con fauna ittica dovrà essere validata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale previa consultazione con il Servizio Territoriale

Agricoltura Caccia e Pesca della RER di Piacenza con possibilità, ove ne sussistano le condizioni, di convertire questa azione in altra tipologia di compensazione.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.